



Ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976²
sui diritti politici (LDP),

ordina:

Art. 1 Sospensione dei termini

¹ Sono sospesi i seguenti termini legali:

- a. il termine per il deposito di liste delle firme per un'iniziativa popolare secondo l'articolo 71 LDP;
- b. il termine per la trattazione delle iniziative popolari secondo gli articoli 97, 100 e 105 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento;
- c. il termine per sottoporre un'iniziativa alla votazione popolare secondo l'articolo 75a LDP.

² Il termine di deposito della domanda di referendum secondo l'articolo 59a LDP è sospeso se la raccolta delle firme è notificata alla Cancelleria federale entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2 Esclusione di atti procedurali

¹ Durante la sospensione dei termini:

- a. non si prendono decisioni sulla riuscita formale delle iniziative popolari e delle domande di referendum;
- b. non si svolgono votazioni popolari concernenti iniziative popolari e referendum.

RS 161.16

¹ RS 101

² RS 161.1

³ RS 171.10

² Nonostante la sospensione, il Consiglio federale può stabilire le date delle votazioni concernenti iniziative popolari e referendum.

Art. 3 Divieto di raccogliere firme

Durante la sospensione dei termini secondo l'articolo 1 non è consentito:

- a. raccogliere firme;
- b. mettere a disposizione liste delle firme.

Art. 4 Attestazioni del diritto di voto

¹ I servizi competenti secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto provvedono affinché le liste delle firme depositate siano conservate in modo sicuro.

² Durante la sospensione dei termini i servizi competenti non accettano alcuna lista delle firme.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 07.00⁴.

² Ha effetto sino al 31 maggio 2020.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).